UNIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE
M A R C H E

CERIMONIA INAUGURALE
ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO
marzo2014

Onorevole Presidente e signori magistrati presenti, Autorità e gentili ospiti è con grande piacere che oggi in questa cerimonia porgo a tutti voi il saluto dell'Unione Regionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Marche, che ho l'onore di rappresentare.

A dimostrare la grande attenzione che anche la Professione che rappresento dedica ai temi della giustizia tributaria, ho voluto concordare i contenuti del mio intervento con gli altri Ordini della regione Marche al fine di esprimere in maniera unitaria valutazioni ed analisi largamente condivise.

Negli ultimi anni forte è stata la sensibilizzazione collettiva rispetto alla tutela delle situazioni giuridiche sorte tra il cittadino e le pubbliche amministrazioni impositrici di prestazioni tributarie. Ciò ha richiesto un maggiore impegno di tutte le Istituzioni e di noi professionisti per affrontare le continue situazioni di emergenza, con lo sforzo di garantire risposte adeguate ed efficaci.

Ed è anche con questo spirito che, in un momento come quello attuale, è una grande opportunità partecipare a questa occasione così importante e qualificata e condividere le riflessioni sull'importante ruolo che la Giustizia Tributaria ha nel complesso scenario della finanza pubblica italiana.

L'uguaglianza è un principio di giustizia.

L'Agenzia delle Entrate ha il compito di applicare correttamente la legge con imparzialità (art. 97 Costituzione) e non invece quello di essere l'Agente tutore dell'Erario con lo scopo primario di "fare cassa". Assumendo questo principio l'Agenzia stessa dovrebbe essere il "primo giudice" amministrativo nell'interesse della legge, indipendentemente dall'esito della sua attività accertatrice, potendosi affermare che la giustizia si identifica con la legge e con la capacità del sistema di riuscire a valutare conflitti e comportamenti.

Le Commissioni tributarie, a loro volta, devono con competenza e senza pregiudizi, decidere le controversie fiscali che insorgono tra il fisco ed i contribuenti, tenendo sempre in mente il dettato dell'articolo 111 della Costituzione, secondo cui "*ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale".*

Connaturale a queste osservazioni è poi l'idea che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge e che in ogni controversia e in ogni rapporto con lo Stato o con i pubblici poteri essi siano trattati allo stesso modo, secondo leggi generali e regole comuni, riconosciute come espressione di finalità che lo Stato ha assunto come proprie e che la collettività organizzata riconosce e rispetta.

Su queste considerazioni quindi possiamo rimarcare che il meccanismo del *"solve et repete"* ovvero prima paghi e poi contesti, è un meccanismo illegittimo. Pubblica Amministrazione e cittadino non sono infatti sullo stesso piano e l'imposizione al cittadino del pagamento di un debito che deve essere ancora accertato, senza la manifestazione preventiva della sua volontà a pagare prima e discutere poi, viola il suo diritto di difendersi e di mantenere nella propria disponibilità i beni oggetto di un debito, che, si ripete, deve ancora essere accertato.

Non può essere ignorata l'esistenza ancora oggi di casi nei quali il contribuente è indotto a rinunciare a far valere le proprie pur valide ragioni, scoraggiato dalle difficoltà di un confronto con l'Amministrazione e dai costi economici che una eventuale vertenza comporterebbe.

Tutto ciò nuoce al sistema generando nei cittadini sentimenti di sfiducia e di ostilità verso le Istituzioni.

Sarebbe auspicabile invece poter fornire al contribuente strumenti completi di tutela.

Certo, riforme serie e ponderate, frutto di condivisione e discussione, sono senz'altro necessarie per adeguare e svecchiare alcuni istituti.

Crediamo e auspichiamo che le nuove misure introdotte con il regolamento del processo tributario telematico possano effettivamente contribuire alla dematerializzazione dei flussi documentali e al miglioramento del servizio di giustizia tributaria, attraverso la riduzione dei costi, ma soprattutto dei tempi medi di durata del processo con apprezzabili benefici per tutti gli operatori del settore e per la garanzia della tutela dei beni giuridici.

Speriamo che gli attesi decreti direttoriali per l'adozione delle regole tecnico operative dell'informatizzazione del processo tributario e l'individuazione delle commissioni tributarie presso cui troverà applicazione questa nuova modalità, vengano emanati al più presto e coinvolgano il maggior numero delle Commissioni.

Infine un breve commento sull'istituto della MEDIAZIONE TRIBUTARIA, le cui modifiche previste dalla legge di stabilità 2014, sono entrate in vigore dallo scorso 2 marzo.

Da più parti è stato evidenziato che il Reclamo sia orientato a provocare un riesame della questione (da parte di funzionari diversi da quelli accertatori), finalizzato ad una eventuale autotutela.

In un paese civile, si dovrebbe fare di tutto per evitare l'emissione di accertamenti errati, senza necessità di ricorrere al reclamo. Non solo poiché Reclamo e Ricorso coincidono nei contenuti e nello scopo di annullamento. L'amministrazione potrebbe (e dovrebbe) comunque provvedere in autotutela, rischiando altrimenti la condanna alle spese e in certi casi anche al risarcimento del danno.

Anche l'inquadramento della Mediazione (che è istituto facoltativo, nel senso che una proposta di mediazione può anche non essere formulata, dal contribuente, così come dall'ufficio) non pare del tutto soddisfacente, al di là delle buone intenzioni.

Anzitutto, è difficile comprendere come possa andare a buon fine una mediazione, quando sia stata inutilmente esperita una procedura di accertamento con adesione.

Inoltre, potrebbe essere sconsigliabile per il contribuente, ma forse anche per l'ufficio, esporsi con una proposta di Mediazione che - se non conclusa - potrebbe influenzare il giudizio della Commissione tributaria.

C'è da chiedersi allora, dati gli obiettivi perseguiti, Reclamo e Mediazione sono davvero necessari?

Oppure ……sarebbe sufficiente, con poche modifiche o anche solo in via interpretativa, usare meglio gli strumenti esistenti?

Le finalità della Mediazione si potrebbero efficacemente raggiungere con un uso più esteso dell'accertamento con adesione (e della definizione degli inviti al contraddittorio), con risparmio di tempo e maggiore attrattività per il contribuente.

Gli effetti del Reclamo si potrebbero meglio realizzare imponendo, con eventuale previsione di un termine minimo prima della iscrizione a ruolo, l'esame preventivo del ricorso da parte di una divisione ad hoc dell'ufficio procedente allo scopo di verificare la possibilità di autotutela.

Tutto ciò senza aggravio per gli uffici, comunque tenuti a predisporre le controdeduzioni. E senza nuove complicazioni, i contribuenti potrebbero ottenere un più diretto soddisfacimento delle proprie istanze di giustizia.

Questo il vero passo in avanti verso un fisco civile.

Colgo infine l'opportunità di questa occasione per proporre a nome dell'Unione Regionale che rappresento, di valutare la possibilità di instaurare un rapporto di collaborazione con la Giustizia Tributaria delle Marche, per stabilire insieme iniziative formative rivolte a tutti i nostri iscritti.

Grazie a tutti per l'attenzione, un augurio comune di buon lavoro.